

35386-24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 997

Angelo Costanzo

- Relatore -

~~EC~~ - 02/07/2024

Pietro Silvestri

R.G.N. 13855/2024

Federica Tondin

Fabrizio D'Arcangelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 12/01/2024 del Tribunale di Bergamo,
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bergamo ha applicato a [REDACTED] – per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione – la pena di 1 anno di reclusione, sostituita ex art. 448, comma 2-*bis* cod. proc. pen. con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 gennaio 2022, perché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del processo è stato commesso entro i cinque anni dalla già menzionata sentenza.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [REDACTED] si deduce violazione dell'art. 168 cod. pen. perché il Tribunale revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza, erroneamente ritenendo che la condanna a

pena pecuniaria, seppure sostitutiva di pena detentiva, consenta la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre per tale revoca occorre sempre considerare la pena pecuniaria come tale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. per il quale:

«Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli».

Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, una condanna a pena detentiva sostituita, ex art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689, con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, Muzzolan, Rv. 239993).

Infatti, l'art. 57 della legge 24 novembre 1981 n. 689 – la cui formulazione non è stata modificata dall'art. 71 d. lgs. 16 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fra le quali rientra la pena pecuniaria applicata nel caso in esame – nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che «per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita», stabilisce, all'opposto, che «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».

2. Pertanto, il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta, statuizione che si elimina, come in dispositivo.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina.

Così deciso il 02/07/2024

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

